



Asti li 14 MAR. 2013

PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Area Infrastrutture e Territorio

Prot. 27253

**Ai Sindaci della
Provincia di Asti
Loro Sedi**

OGGETTO: D.Lgs. 30/04/1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada"- Indicazioni circa gli alberi presenti nella fascia di rispetto.

Il nuovo Codice della strada, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (entrato in vigore il 01/01/1993) e relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, hanno profondamente modificato le disposizioni previgenti in materia. Il criterio usato dal legislatore ha tenuto conto dell'aumento del traffico avvenuto negli ultimi anni: infatti le nuove norme sono essenzialmente improntate a migliorare la sicurezza delle strade a partire dalla costruzione, per arrivare alla gestione e al comportamento dell'utente.

In particolare, per quanto riguarda le fasce di rispetto stradali, il principio fondamentale che le regola è costituito dalla tutela del patrimonio stradale e della sicurezza della circolazione dei veicoli, in termini di distanze di visibilità, presenza di potenziali ostacoli nei confronti dei veicoli in svio, protezione della carreggiata da eventuali cadute di elementi di varia natura.

All'art. 14 il Nuovo Codice della Strada esplicita che è stretta competenza (e quindi responsabilità) dell'Ente proprietario della strada vigilare ed assicurare il rispetto dell'articolo de qua allo scopo *"di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione"*.

Le modalità con le quali l'Ente gestore deve intervenire per garantire la sicurezza degli utenti della strada a seconda delle circostanze, dei luoghi, degli spazi utili, e di eventuali situazioni particolari, nell'esercizio della propria discrezionalità e con il limite delle risorse economiche a disposizione, può optare per soluzioni diverse quali la regolazione e gestione della circolazione, l'installazione di sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli o l'eliminazione degli ostacoli e dei punti pericolosi.

L'Ente proprietario della strada ha comunque sempre la facoltà di chiedere la recisione dei rami protesi ai sensi dell'art. 896 del codice civile.

L'art. 16, comma 1, lettera c) del Codice della Strada vieta ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni, rinviando al relativo Regolamento di attuazione la determinazione della distanza entro la quale vige il predetto divieto. Il Regolamento, all'art. 26, comma 6, stabilisce che per impiantare alberi lateralmente alle strade la distanza da rispettare non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m..

Inoltre il Codice della strada (D.Lvo 30.04.1992 n. 285) all'art. 29 - Piantagioni e siepi, tra l'altro, recita :

" 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile."

Da ultima occorre citare la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – del 19/12/2012, anch'essa riferimento normativo di questo Ente, la quale riporta che il termine "impiantato" utilizzato all'art.16 del Nuovo Codice della Strada non si ritiene adoperato per caso riferendosi a nuovi alberi, ma bensì porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell'entrata in vigore dello stesso, anche se a distanza inferiore a 6 m. dal confine stradale (art.26 del Regolamento), non sarebbero comunque "fuorilegge" in quanto la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti.

Resta comunque il fatto che gli alberi potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada presenti sia nella fascia di rispetto che in quella di pertinenza devono essere adeguatamente protetti.

Il territorio della Provincia di Asti, in particolare la zona a Nord-Ovest, è oggetto di un generalizzato abbandono dei terreni agricoli, compresi quelli confinanti con le infrastrutture viarie provinciali, dove risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono rami, fronde e foglie verso la sede stradale invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica. L'abbandono e la mancanza di manutenzione dei fondi hanno altresì consentito il formarsi nelle fasce di rispetto stradale di alberature che per essiccamento e/o forte inclinazione rappresentano un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e neviccate.

E' palesemente evidente che tali situazioni sono in contrasto con i principi fondamentali del Nuovo Codice della Strada, di tutela del corpo stradale e della sicurezza della circolazione dei veicoli, in quanto potenziale pericolo che l'Ente proprietario è tenuto a contrastare con l'adozione di tutte le azioni necessarie, anche

con attività di prevenzione ed informazione agli interessati responsabili della manutenzione dei terreni confinanti con la sede stradale.

Alla luce di quanto sopra, in collaborazione con i Comuni, il Servizio Viabilità di questa Provincia ha iniziato una attività di prevenzione con l'invio di richieste di intervento ai proprietari dei terreni confinanti con le strade provinciali al fine di eliminare i potenziali pericoli dovuti alla presenza di alberi e siepi che non rispettano le norme del codice della strada; nella stessa lettera, per completezza di informazione, vengono evidenziate le responsabilità e gli obblighi che sono a loro carico.

Posto che la garanzia della sicurezza stradale è irrinunciabile e che è necessario adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione di ogni pericolo ad opera dei proprietari dei terreni confinanti con le strade quali responsabili della manutenzione degli stessi è altrettanto indispensabile la collaborazione dei Sindaci, nella loro veste di Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'adozione dei provvedimenti a loro riservati dalle vigenti leggi e finalizzati a contrastare la situazione di abbandono e degrado, dovuta alla pluriennale mancata manutenzione del territorio da parte dei privati cittadini

Alla primaria esigenza della sicurezza si affianca l'altrettanto primaria esigenza di tutela del paesaggio e del patrimonio arboreo della nostra Provincia; è necessario che le istituzioni locali attivino, al più presto delle serie politiche di gestione delle porzioni di territorio abbandonato, promuovendo in primis una cultura di rispetto delle regole (norme del codice della strada, del codice civile, dei regolamenti comunali) e di salvaguardia del patrimonio arboreo esistente con particolare attenzione agli alberi posti nella fascia di rispetto stradale in quanto implicano seri problemi di sicurezza e possono essere la causa di gravi incidenti

Questa Provincia, tramite il Servizio Viabilità, propone la propria collaborazione ai Sindaci in indirizzo al fine di valutare, sotto il profilo tecnico ed economico, proposte di intervento da attuarsi in accordo tra Enti, efficaci ed efficienti per il miglioramento della sicurezza stradale, ma anche volte a salvaguardare alberi secolari che costituiscono un importante patrimonio della nostra Provincia e a evitare interventi di scempio del nostro patrimonio arboreo, in quanto ciò non rientra nelle finalità che questo Ente intende perseguire.

Cordiali saluti.

Il Capo Area Territorio
Ing. Paolo Biletta



Il Commissario Straordinario
Dott. Alberto Ardia



